

**1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 1, 2, 3, 8, 13, 15, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50 e 56. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Soci,

come è noto, PrimaCassa Credito Cooperativo FVG aderisce dal 2019 al Gruppo Bancario Cooperativo facente capo a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A." (di seguito anche "**Capogruppo**"), la quale, con il coinvolgimento delle Banche Affiliate e alla luce dell'esperienza maturata negli anni successivi alla costituzione del Gruppo, ha condotto all'aggiornamento dello Statuto tipo, che intendiamo proporre alla Vostra approvazione.

Gli interventi di modifica che si è ritenuto di apportare allo Statuto tipo, sulla base di valutazioni di necessità ed opportunità, sono stati individuati e definiti congiuntamente dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate. Queste ultime sono state coinvolte sia nell'ambito di tavoli di lavoro, cui ha partecipato una rappresentanza delle Banche Affiliate, sia in due fasi di consultazione estese a tutte le Banche del Gruppo.

Le modifiche proposte hanno riguardato aspetti di natura prettamente tecnica, di razionalizzazione e di merito. Le modifiche di natura tecnica si sono sostanziate in proposte di revisione finalizzate a migliorare la coerenza e la chiarezza complessiva dell'articolato statutario. Quelle di razionalizzazione sono state effettuate in risposta all'esigenza di superare previsioni non essenziali, raggiungendo al contempo un maggior grado di omogeneità degli statuti delle Banche Affiliate.

Oltre agli obiettivi sopra richiamati, le proposte di modifica di merito sono state orientate ad introdurre meccanismi funzionali al miglioramento di profili specifici della governance delle Banche Affiliate, nonché a favorire un adeguato avvicendamento dei componenti dei consigli di amministrazione nel corso del tempo, in conformità alle aspettative dell'Autorità di Vigilanza. Gli ambiti di intervento afferiscono alla nomina, composizione e funzionamento degli Organi Sociali, ai compiti e requisiti del Direttore Generale e ad alcune dinamiche che coinvolgono il Socio Cooperatore.

Nello specifico, il complesso delle modifiche di merito ha riguardato principalmente le seguenti disposizioni:

Organi Sociali:

- i. introduzione di una disposizione volta a promuovere il rinnovo generazionale dei consigli di amministrazione e un adeguato avvicendamento dei rispettivi membri nel corso del tempo, mediante la previsione di un limite al numero medio dei mandati consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri (testo standard dell'art. 34.6), ovvero di un limite individuale al numero di mandati consecutivi dei singoli consiglieri (testo alternativo);
- ii. rideterminazione del numero massimo degli amministratori a fronte del progressivo fenomeno di crescita delle dimensioni delle Banche (art. 34.1);

iii. revisione dei criteri dimensionali per l'istituzione di un Comitato Esecutivo, necessaria per le Banche con totale attivo superiore a Euro 3,5 miliardi (art. 25.1);

iv. revisione e aggiornamento della disciplina in merito ai requisiti per la nomina ad amministratore (art. 34.4).

Compiti e requisiti del Direttore Generale: in tale ambito vengono introdotte previsioni più stringenti relativamente ai requisiti per la nomina a Direttore Generale e ai requisiti di assunzione del personale della Banca Affiliata al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse (art. 50).

#### Soci Cooperatori:

i. introduzione di una nuova fattispecie di esclusione volta ad assicurare alla Banca Affiliata la facoltà di sciogliere il vincolo societario con i soci a cui siano imputabili irregolarità nello svolgimento del rapporto mutualistico (art. 15.2 lett. e);

ii. viene rimessa alla facoltà della singola Banca Affiliata la determinazione del numero di deleghe attribuibili al Socio Cooperatore in assemblea entro i limiti consentiti dal Codice Civile.

Si ricorda che la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione IV, prevede che "[...] Le banche di credito cooperativo affiliate a un medesimo gruppo bancario cooperativo si dotano di uno schema statutario tipo approvato dalla relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia per l'accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB. [...]".

A fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di accertamento ex art. 56, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, trasmessa dalla Capogruppo il 31 ottobre 2024, l'Autorità di Vigilanza, con provvedimento notificato il 27 febbraio 2025, ha confermato che "le modifiche allo statuto tipo degli enti creditizi cooperativi affiliati al gruppo bancario del Soggetto vigilato [...] non contrastano con la loro sana e prudente gestione".

Di seguito, si riassumono le proposte di modifica con riferimento alle modifiche tecniche, di razionalizzazione e di merito.

### **Modifiche tecniche e di razionalizzazione**

#### **Art. 1.2. (Denominazione - Scopo mutualistico)**

È stato adottato il testo opzionale che prevede un richiamo all'anno di fondazione delle tre banche di cui PrimaCassa costituisce la prosecuzione.

#### **Art. 2 (Principi Ispiratori)**

Al paragrafo 2.2., è stata riformulata la previsione integrandola con un riferimento alla funzione sociale, in luogo dell'orientamento sociale (lessico più aderente a quello della giurisprudenza costituzionale) ed è stato esplicitato il richiamo ai valori ed ai principi che trovano espressione, oltre che nella Carta dei Valori, anche nel Codice Etico.

### **Art. 3 (Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo)**

Al paragrafo 3.2., è stata introdotta una previsione che consenta di richiamare il ruolo che le Banche sono tenute a svolgere al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nei confronti delle loro società controllate, ove presenti.

Al paragrafo 3.3 sono stati richiamati i casi in cui è ammesso il recesso della Società dal Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, in conformità con quanto previsto dall'art. 31 del contratto di coesione.

### **Art. 8 (Limitazioni all'acquisto della qualità di socio cooperatore)**

È stata riformulata la lett. a) aggiungendo il riferimento a coloro che sono stati sottoposti a "liquidazione giudiziale"; è stata riformulata la lett. b) introducendo una precisazione terminologica onde ricomprendere, oltre al TUB, tutta la normativa primaria e secondaria eventualmente applicabile; alla lettera d) è stato precisato che l'inadempimento che preclude l'ammissione a Socio possa riguardare anche una sola società del Gruppo.

### **Art. 17 (Oggetto sociale)**

Al paragrafo 17.3 il termine "titoli" è stato sostituito con il termine "strumenti finanziari" ai fini di coerenza complessiva dell'articolo. Al paragrafo 17.6. sono state apportate alcune modifiche di carattere terminologico al fine di assicurare coerenza con quanto previsto nel successivo art. 37.2., nonché a livello di regolamentazione di Gruppo.

### **Art. 21 (Capitale sociale)**

Al paragrafo 21.3., nel richiamo alla delibera del 19/05/2023, riferita alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento, viene specificato che la stessa può essere esercitata in una o più volte.

### **Art. 25 (Organi sociali)**

Con riferimento al Comitato Esecutivo, viene inserita la specifica "se nominato". L'effettiva costituzione del Comitato Esecutivo, presunta per le BCC con attivo superiore a 3,5 mld e tendenzialmente esclusa per quelle di dimensioni inferiori, è rimessa alle valutazioni che ciascuna Banca Affiliata conduce in sede di autovalutazione.

### **Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)**

Al paragrafo 26.4., viene specificato che l'avviso viene affisso anche nelle sedi distaccate, se costituite.

### **Art. 29 (Costituzione dell'Assemblea)**

Viene introdotta una precisazione terminologica, sostituendo il termine

“regolarmente” con il termine “validamente”.

### **Art. 32 (Assemblea ordinaria)**

Ai paragrafi 32.1. e 32.2. viene adottato un testo alternativo in sostituzione dei commi 1 e 2 dell'attuale formulazione. La modifica è volta ad allineare lo Statuto all'attuale disciplina regolamentare di Gruppo che determina i limiti individuali e consolidati all'ammontare massimo delle esposizioni che le Banche possono assumere nei confronti di Soci e clienti e prevede appositi presidi di controllo del rispetto di tali soglie.

Al paragrafo 32.3. con riferimento all'approvazione del compenso da accordare al personale più rilevante in ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, è stato inserito il richiamo alla necessaria conformità della delibera assunta alle disposizioni della Capogruppo.

### **Art. 35 (Durata in carica degli amministratori)**

Al paragrafo 35.3. è stata inserita una precisazione terminologica.

### **Art. 48. (Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali)**

È stata modificata la formulazione per rendere il testo della previsione aderente con quanto previsto dalla normativa in tema di conflitti di interesse, sostituendo il termine “amministratore” con il termine “esponente”.

## **Modifiche di merito**

### **Art. 13. (Morte del socio cooperatore)**

La previsione del paragrafo 13.1. è stata riformulata con riferimento alla disciplina della sorte delle azioni intestate al socio cooperatore defunto che possono essere trasferite a uno o più eredi, fermo il principio dell'indivisibilità delle azioni.

### **Art. 15 (Esclusione del socio cooperatore)**

La lettera b) del secondo comma è stata riformulata al fine di ampliarne la portata dispositiva e prevedere che sia causa di esclusione il grave inadempimento alle obbligazioni a qualunque titolo contratte con la Società; è stata inoltre introdotta, alla lettera e), una nuova fattispecie di esclusione volta ad assicurare alla Banca Affiliata la facoltà di sciogliere il vincolo societario con i soci a cui siano imputabili irregolarità nello svolgimento del rapporto mutualistico. Sono introdotte alcune specificazioni, anche di carattere terminologico, finalizzate ad evitare dubbi interpretativi.

### **Art. 27 (Intervento e rappresentanza in assemblea)**

Al paragrafo 27.3., è stato specificato che, in luogo dell'autentica della delega, la stessa può essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo pec alla società.

Al paragrafo 27.4., il numero delle deleghe che ciascun socio può ricevere è stato aumentato da tre a cinque ed è il medesimo sia per l'assemblea ordinaria che per

quella straordinaria.

### **Art. 33 (Verbale delle deliberazioni assembleari)**

Al paragrafo 33.2., la previsione è stata integrata esplicitando la possibilità che i libri sociali siano tenuti in formato digitale.

### **Art. 34 (Composizione del consiglio di amministrazione)**

Al par. 34.1. a fronte della previsione della possibilità di indicare un numero fisso di consiglieri, oppure un numero variabile, che passa da 5 a 13 (in luogo dei precedenti 9), in coerenza con il cluster al quale appartiene la banca (fino a 7 amministratori, qualora l'attivo della Società sia inferiore a euro 500 milioni; fino a 9 amministratori, qualora l'attivo della Società sia compreso fra euro 500 milioni ed euro 3,5 miliardi; fino a 13 amministratori, qualora l'attivo della Società sia superiore a euro 3,5 miliardi), si è optato per indicare un numero variabile di consiglieri, da 5 a 13, in coerenza con il cluster di riferimento.

Al paragrafo 34.4. (cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori):

- alla lettera a) viene introdotto il riferimento alla liquidazione giudiziale;
- alla lettera b) viene fatto riferimento ai requisiti di idoneità prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente in luogo dei requisiti specifici previsti nella previgente versione;
- alla lettera c) il grado di parentela/affinità rilevante ai fini di non incorrere in cause di ineleggibilità o decadenza, tra amministratori da eleggere ed altri amministratori/direttore generale, passa dal secondo grado della previgente previsione dello statuto di PrimaCassa al quarto grado. Divengono inoltre rilevanti non soltanto il vincolo di coniugio, ma anche quello di persona legata in unione civile o di convivente di fatto; viene specificato che per coniuge si intende il coniuge non legalmente separato;
- alla lettera d) si prevede che il periodo di tempo che deve intercorrere tra la cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la Banca e l'assunzione della carica di amministratore da parte dell'ex lavoratore dipendente passi da 3 a 2 anni;
- alla lettera f) si aumenta da 6 a 12 mesi il periodo di non eleggibilità ad amministratore dei soggetti che hanno ricoperto una carica politica.

Al paragrafo 34.6., si è valutato di adottare la previsione secondo la quale rileva la media del numero dei mandati consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri, che non deve essere superiore a 5. È inoltre previsto che i mandati rilevanti ai fini di tale previsione si inizino a computare dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo Bancario Cassa Centrale.

### **Art. 37 (Poteri del Consiglio d'Amministrazione)**

Al paragrafo 37.2. viene inserito un rinvio alle disposizioni normative applicabili che attribuiscono competenze deliberative alla Capogruppo.

Vengono inoltre specificate alcune attribuzioni del Consiglio, tra le quali la costituzione

di specifici comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive e l'approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

Al paragrafo 37.3. si inserisce un passaggio che permette di evidenziare l'esigenza che le politiche di remunerazione vengano definite dal consiglio di amministrazione in conformità con quanto disposto dalla Capogruppo.

Al paragrafo 37.6. si adotta una formulazione che consente di compendiare all'interno di un'unica previsione statutaria anche quanto previsto nelle due ipotesi di testo alternativo (riferimento al "condirettore", ai "responsabili di area e/o settori" ed ai "preposti alle sedi distaccate").

Al paragrafo 37.7. viene individuato e specificato, scollegandolo da quello definito nell'art. 34.4 lett. c) in materia di amministratori, il perimetro dei soggetti nei confronti dei quali è fatto divieto alla Banca di stipulare i contratti individuati nel medesimo art. 37.7.

Al paragrafo 37.9. in materia di informativa al consiglio delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, viene riformulato il passaggio con l'obiettivo di rendere meno stringenti le tempistiche per la rendicontazione al consiglio di amministrazione delle decisioni assunte dai titolari di deleghe.

#### **Art. 40 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)**

Al par. 40.2, viene previsto che la riunione consiliare si intende tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci. Tale previsione, in conformità con l'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano, permette di superare eventuali dubbi interpretativi in ordine alla valida costituzione del consiglio di amministrazione nelle ipotesi in cui presidente e segretario della riunione non si trovino nel medesimo luogo.

#### **Art. 41 (Verbale delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione)**

Si integra la previsione del paragrafo 41.1., esplicitando la possibilità che i libri sociali siano tenuti in formato digitale.

#### **Art. 44 (Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo)**

Vengono introdotte alcune precisazioni terminologiche al paragrafo 44.2. e, al paragrafo 44.4., una precisazione analoga a quella introdotta all'art. 40 in merito al luogo nel quale si considerano tenute le riunioni del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 45 (Composizione del Collegio Sindacale)**

Viene integrato l'art. 45.7 al fine di prevenire eventuali dubbi interpretativi introducendo specifiche regole sul conteggio dei mandati rilevanti dei sindaci analoghe a quelle previste per il consiglio di amministrazione.

Al paragrafo 45.8, si riformula la previsione in modo da richiamare in forma sintetica i requisiti di idoneità dei sindaci previsti dalla disciplina applicabile.

Al paragrafo 45.8. lettera a) viene introdotto il riferimento alla liquidazione giudiziale quale causa di ineleggibilità; alla lettera b) si riformula la previsione in modo da prevenire possibili dubbi interpretativi con riferimento a rapporti equiparabili a quelli di coniugio.

Viene riformulata la lett. d) in coerenza con la modifica apportata all'art. 34.4. con riferimento agli amministratori.

Viene riformulata la lett. e), per prevenire possibili dubbi interpretativi con riferimento a rapporti equiparabili a quelli di coniugio.

Viene riformulata la lett. h) trasportando i riferimenti agli amministratori che nella versione originaria dello Statuto erano collocati sub lettera b).

Si introduce una modifica che permette di avvalersi della possibilità offerta dal D.M. n. 169/2020 di adottare, per i sindaci delle Banche Affiliate, requisiti di indipendenza specifici individuati al livello statutario.

Al paragrafo 45.9, si riformula la previsione per prevenire possibili dubbi interpretativi con riferimento a rapporti equiparabili a quelli di coniugio.

Si integra inoltre l'inciso finale escludendo dal perimetro del divieto le Società del Gruppo.

#### **Art 46. (Compiti e poteri del collegio sindacale)**

Al paragrafo 46.5. si introduce un nuovo comma per esplicitare l'esigenza che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il collegio sindacale della Banca si raccordi con il collegio sindacale di Capogruppo; al paragrafo 46.6. si introduce la possibilità di conservare i libri verbali in formato digitale; si introduce il nuovo paragrafo 46.8.: in coerenza con quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, si inserisce una previsione che disciplina la possibilità di svolgere le riunioni del collegio sindacale in videoconferenza, anche in considerazione del fatto che il codice civile esclude che le riunioni del collegio sindacale possano essere tenute in videoconferenza, in assenza di una previsione statutaria che preveda detta possibilità (art. 2404 c.c.).

#### **Art. 49 (Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri)**

Al paragrafo 49.1. si rimette il potere di designazione e nomina del Presidente del collegio dei probiviri all'assemblea dei Soci, come già avviene per gli altri componenti dell'organo.

Si riformula il paragrafo 49.5 per prevenire possibili problemi interpretativi con riferimento alla meccanica che si innesca a fronte della presentazione del ricorso dinnanzi al collegio dei probiviri. Nello specifico, mediante la modifica introdotta, si limita l'obbligo di riesame da parte degli organi sociali alla sola controversia che abbia ad oggetto il diniego dell'ammissione a Socio (e non anche all'ipotesi in cui sia sottoposta all'esame del collegio altro genere di controversia), in conformità alle previsioni di cui all'art. 30, comma 5, TUB (richiamato dall'art. 34, comma 6 TUB).

Al paragrafo 49.6. viene esclusa la possibilità di investire il collegio dei probiviri della medesima questione che forma oggetto di una precedente pronuncia del collegio dei probiviri medesimo.

#### **Art. 50 (Compiti e attribuzioni del Direttore)**

Al paragrafo 50.1. la formulazione viene integrata estendendone la portata anche a vincoli di coniugio diversi dal matrimonio ed estendendo la previsione anche ai rapporti di coniugio e parentela tra direttore e sindaci.

Al paragrafo 50.2. si introduce una modifica volta a superare possibili difficoltà nell'interpretazione della previsione, con esplicita formulazione di un generale divieto di assumere i parenti entro il secondo grado del direttore generale. Si allinea inoltre la formulazione delle parentele rilevanti con la dicitura adottata agli artt. 34, co. 4, lett. c), 45, co. 8 e nell'art. 50, co. 1.

Al paragrafo 50.5. viene inserito il condirettore, se nominato, tra i possibili sostituti del Direttore in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 56 (Disposizioni transitorie)**

Si aggiornano le disposizioni transitorie in coerenza con le proposte di modifica al testo dello Statuto tipo.

In particolare, la disposizione di cui all'art. 56.1 è volta ad evitare decadenza di amministratori in carica che abbiano eventualmente ricoperto incarichi politici nel periodo ricompreso fra i 6 e i 12 mesi antecedenti all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

\*\*\*

Alla luce delle proposte di modifica sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2025, ha approvato di proporre all'Assemblea straordinaria dei Soci di deliberare sulla modifica degli articoli dello statuto tipo, come segue:

#### **TABELLA SINOTTICA**

<b>Articolo attuale</b>	<b>Articolo con proposta di modifica</b>
<b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO – APPARTENENZA AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ED ASSOGGETTAMENTO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO - PRINCIPI ISPIRATORI – SEDE – COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA</b>	<b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO – APPARTENENZA AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ED ASSOGGETTAMENTO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO - PRINCIPI ISPIRATORI – SEDE – COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA</b>

<p><b>Articolo 1. – Denominazione. Scopo mutualistico</b></p>	<p><b>Articolo 1. – Denominazione. Scopo mutualistico</b></p>
<p>1.1. È costituita una società cooperativa per azioni denominata "PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa" (di seguito definita anche la "Società").</p> <p>La PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente.</p>	<p>1.1. È costituita una società cooperativa per azioni denominata "PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa" (di seguito definita anche la "Società").</p> <p>La PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente.</p>
<p>1.2. Essa è la prosecuzione delle Banche di Credito Cooperativo della Bassa Friulana, di Carnia e Gemonese e del Friuli Centrale.</p>	<p>1.2. Essa è la prosecuzione delle Banche di Credito Cooperativo della Bassa Friulana, costituita nell'anno 1920, di Carnia e Gemonese, costituita nell'anno 1900 e del Friuli Centrale costituita nell'anno 1906.</p>
<p><b>Articolo 2. – Principi ispiratori</b></p>	<p><b>Articolo 2. – Principi ispiratori</b></p>
<p>2.1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.</p> <p>Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i "Soci Cooperatori" e, singolarmente il "Socio Cooperatore"; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all'articolo 24.3, i "Soci" e, singolarmente, il "Socio"), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.</p>	<p>2.1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.</p> <p>Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i "Soci Cooperatori" e, singolarmente il "Socio Cooperatore"; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all'articolo 24.3, i "Soci" e, singolarmente, il "Socio"), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.</p>

<p>2.2. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico - finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.</p>	<p>2.2. La Società si distingue per la propria funzione sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con i valori e i principi richiamati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nel Codice Etico di Gruppo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico - finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.</p>
<p><b>Articolo 3. – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo</b></p>	<p><b>Articolo 3. – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo</b></p>
<p>3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito definito anche il "Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale") ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "Capogruppo"). La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ovvero per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 s.m.i. ("TUB").</p> <p>La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell'appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo.</p>	<p>3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito definito anche il "Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale") ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "Capogruppo"). La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ovvero per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. ("TUB").</p> <p>La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell'appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo.</p>
	<p>3.2. La Società è tenuta a far osservare alle sue società controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e</p>

	<p>coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.</p>
	<p>3.3. Il recesso della Società dal Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale è ammesso, ai termini ed alle condizioni previsti dalla normativa e dal contratto di coesione, nei soli casi di giustificato motivo di seguito previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei casi in cui è possibile recedere dalla Capogruppo, a norma dell'articolo 2437, comma 1, cod. civ., ovvero a norma dell'articolo 2497-quater, cod. civ.;</li> <li>- qualora la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, arrechi alla Società un danno grave ed ingiusto, salvo che non dipenda da colpa lieve. Per danno grave ed ingiusto si intende la diminuzione del valore dei fondi propri della Società in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) conseguente ad una determinata e specifica operazione, senza che questa sia stata adeguatamente compensata a norma delle previsioni del contratto di coesione.</li> </ul>
<p><b>TITOLO II</b></p> <p><b>SOCI COOPERATORI</b></p> <p><b>Articolo 8. – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore</b></p>	<p><b>TITOLO II</b></p> <p><b>SOCI COOPERATORI</b></p> <p><b>Articolo 8. – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore</b></p>
<p>8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del TUB;</li> </ul>	<p>8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) siano interdetti, inabilitati, falliti, siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>b) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per</li> </ul>

<p>c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;</p> <p>d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.</p>	<p>tempo applicabile;</p> <p>c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;</p> <p>d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto almeno una di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.</p>
<p><b>Articolo 13. - Morte del Socio Cooperatore</b></p>	<p><b>Articolo 13. - Morte del Socio Cooperatore</b></p>
<p>13.1. In caso di morte del Socio Cooperatore, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16.</p>	<p>13.1. In caso di morte del Socio Cooperatore, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a proprio nome (fermo in ogni caso il disposto di cui all'art. 22.1) o a nome di uno fra di essi designato o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16.</p>
<p>13.2. In pendenza del termine di cui all'articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.</p>	<p>13.2. In pendenza del termine di cui all'articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.</p>
<p><b>Articolo 15. - Esclusione del Socio Cooperatore</b></p>	<p><b>Articolo 15. - Esclusione del Socio Cooperatore</b></p>
<p>15.1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci Cooperatori:</p> <p>- che siano privi dei requisiti di cui</p>	<p>15.1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci Cooperatori:</p> <p>- che siano privi dei requisiti di cui</p>

<p>all'articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8;</p> <p>- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.</p>	<p>all'articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8;</p> <p>- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.</p>
<p>15.2. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio Cooperatore che:</p> <p>a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;</p> <p>b) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della Società;</p> <p>c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;</p> <p>d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese o ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.</p>	<p>15.2. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio Cooperatore che:</p> <p>a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;</p> <p>b) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni a qualunque titolo contratte con la Società;</p> <p>c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;</p> <p>d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese o ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.</p> <p>e) non abbia in essere rapporti mutualistici con la Società a fronte dell'intervenuto scioglimento degli stessi su iniziativa della Società, in conseguenza di riscontrate e rilevanti irregolarità da parte del Socio Cooperatore nello svolgimento di detti rapporti mutualistici.</p>
<p>15.3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del Socio Cooperatore è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.</p>	<p>15.3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, l'esclusione del Socio Cooperatore è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.</p>

<p>15.4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, il Socio Cooperatore può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p>	<p>15.4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo risultante dal libro dei soci o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, il Socio Cooperatore può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p>
<p>15.5. Contro l'esclusione il Socio Cooperatore può proporre opposizione al tribunale.</p>	<p>15.5. Contro l'esclusione il Socio Cooperatore può proporre opposizione al Tribunale nei termini previsti dalla disciplina vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17. – Oggetto sociale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17. – Oggetto sociale</b></p>
<p>17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non Soci.</p>	<p>17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non Soci.</p>
<p>17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.</p>	<p>17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.</p>

<p>17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.</p>	<p>17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente gli strumenti finanziari, in caso di vendita.</p>
<p>17.4. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative. In particolare, la Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conterrà la propria posizione netta complessiva aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della Capogruppo;</li> <li>- potrà stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della Società; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iii) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della Società;</li> <li>- potrà offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate.</li> </ul>	<p>17.4. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative. In particolare, la Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conterrà la propria posizione netta complessiva aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della Capogruppo;</li> <li>- potrà stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della Società; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iii) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della Società;</li> <li>- potrà offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate.</li> </ul>

<p>17.5. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.</p>	<p>17.5. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.</p>
<p>17.6. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità competente.</p>	<p>17.6. La Società potrà assumere partecipazioni e compiere operazioni immobiliari nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza, dal contratto di coesione e dalla relativa disciplina attuativa.</p>
<p><b>TITOLO IV</b></p> <p><b>PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE -</b> <b>AZIONI</b></p> <p><b>Articolo 21. – Capitale sociale</b></p>	<p><b>TITOLO IV</b></p> <p><b>PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE -</b> <b>AZIONI</b></p> <p><b>Articolo 21. – Capitale sociale</b></p>
<p>21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 2,58 né superiore a Euro 51,65. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 53.1. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.</p>	<p>21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 2,58 né superiore a Euro 51,65. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 53.1. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.</p>
<p>21.2. L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio di amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p>	<p>21.2. L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio di amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p>

<p>21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 19.05.2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 18.05.2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 7.500.060 (Euro sette milioni cinquecentomila sessanta), mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.</p>	<p>21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 19.05.2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento entro il termine del 18.05.2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 7.500.060 (euro sette milioni cinquecentomila sessanta), mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ORGANI SOCIALI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ORGANI SOCIALI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25. – Organi sociali</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25. – Organi sociali</b></p>
<p>25.1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze e tenuto conto dell'assoggettamento alla direzione e coordinamento della Capogruppo, l'esercizio delle funzioni sociali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'assemblea dei soci;</li> <li>b) il consiglio di amministrazione;</li> <li>c) il comitato esecutivo;</li> <li>d) il collegio sindacale</li> <li>e) il collegio dei probiviri.</li> </ul>	<p>25.1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze e tenuto conto dell'assoggettamento alla direzione e coordinamento della Capogruppo, l'esercizio delle funzioni sociali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'assemblea dei soci;</li> <li>b) il consiglio di amministrazione;</li> <li>c) il comitato esecutivo, se nominato;</li> <li>d) il collegio sindacale</li> <li>e) il collegio dei probiviri.</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSEMBLEA DEI SOCI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSEMBLEA DEI SOCI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea</b></p>
<p>26.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p>26.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>
<p>26.2. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:</p> <p>a) Il Messaggero Veneto</p> <p>b) Il Gazzettino</p> <p>c) altro quotidiano a diffusione locale.</p>	<p>26.2. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:</p> <p>a) Il Messaggero Veneto</p> <p>b) Il Gazzettino</p> <p>c) altro quotidiano a diffusione locale.</p>
<p>26.3. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nell'articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p>	<p>26.3. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nell'articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p>

<p>26.4. Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.</p>	<p>26.4. Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.</p>
<p>26.5. L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.</p>	<p>26.5. L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.</p>
<p>26.6. Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui all'articolo 27.3, ed indicare gli argomenti da trattarsi.</p>	<p>26.6. Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui all'articolo 27.3, ed indicare gli argomenti da trattarsi.</p>
<p><b>Articolo 27. – Intervento e rappresentanza in assemblea</b></p>	<p><b>Articolo 27. – Intervento e rappresentanza in assemblea</b></p>
<p>27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.</p>	<p>27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.</p>
<p>27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.</p>	<p>27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.</p>
<p>27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta,</p>	<p>27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta,</p>

<p>contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla società.</p>
<p>27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.</p>	<p>27.4. Ogni Socio non può ricevere più di cinque deleghe.</p>
<p>27.5. All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi;</li> <li>- salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo;</li> <li>- i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;</li> <li>- i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.</li> </ul>	<p>27.5. All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi;</li> <li>- salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo;</li> <li>- i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;</li> <li>- i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.</li> </ul>
<p>27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento</p>	<p>27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento</p>

<p>della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.</p>	<p>della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.</p>
<p><b>Articolo 29. – Costituzione dell'assemblea</b></p>	<p><b>Articolo 29. – Costituzione dell'assemblea</b></p>
<p>29.1. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.</p>	<p>29.1. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.</p>
<p><b>Articolo 32. – Assemblea ordinaria</b></p>	<p><b>Articolo 32. – Assemblea ordinaria</b></p>
<p>32.1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti, fermi i limiti previsti dalla normativa di vigilanza tempo per tempo applicabile in relazione alle attività di rischio con i soggetti collegati.</p>	<p>32.1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.</p>

<p>32.2. I limiti di cui all'articolo 32.1 che precede non si applicano nel caso di esposizioni assunte nei confronti delle Società del Gruppo e dei fondi di garanzia cui la Società aderisce.</p>	<p>32.2. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Capogruppo.</p>
<p>32.3. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Capogruppo.</p>	<p>32.3. L'assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p>
<p>32.4. L'assemblea ordinaria approva, altresì, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p>	
<p><b>Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assembleari</b></p>	<p><b>Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assembleari</b></p>
<p>33.1. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.</p>	<p>33.1. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.</p>

<p>33.2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.</p>	<p>33.2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.</p> <p>Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione</b></p>
<p>34.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.</p>	<p>34.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 13 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.</p>
<p>34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter lett. c) del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione</p>	<p>34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter lett. c) del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione</p>

<p>preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:</p> <p>(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;</p> <p>(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;</p> <p>(iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.</p> <p>Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.</p>	<p>preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:</p> <p>(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;</p> <p>(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;</p> <p>(iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.</p> <p>Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente</p>
<p>34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2 che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati.</p> <p>Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di</p>	<p>34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2 che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati.</p> <p>Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la</p>

<p>amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.</p> <p>Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.</p>	<p>maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.</p> <p>Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.</p>
<p>34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:</p> <p>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;</p> <p>c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso, nonché i soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;</p> <p>d) i dipendenti della Società e coloro che</p>	<p>34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:</p> <p>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;</p> <p>c) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine;</p> <p>i) entro il quarto grado con altri amministratori e/o con il Direttore Generale della Società;</p> <p>ii) entro il secondo grado con i dipendenti della Società;</p>

lo sono stati nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;

e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;

f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei due anni precedenti l'assunzione della carica;

e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;

f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al

<p>h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.</p>	<p>Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;</p> <p>h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.</p>
<p>34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4 che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.</p>	<p>34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4 che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.</p>
	<p>34.6. Al fine di favorire una adeguata composizione collettiva dell'organo, il consiglio di amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.</p> <p>Al medesimo fine, la media del numero di mandati consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri non deve superare i 5 mandati. Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che siano esercitati dall'esponente quale componente del consiglio di amministrazione della Società oppure di una Banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa. Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore ai due esercizi. I mandati rilevanti ai fini del presente articolo si iniziano a computare dalla</p>

	scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.
<b>Articolo 35. – Durata in carica degli amministratori</b>	<b>Articolo 35. – Durata in carica degli amministratori</b>
35.1. Gli amministratori scadono, per un terzo ogni esercizio, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili; nella prima riunione, il consiglio provvede, laddove necessario, alla nomina del presidente e/o di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.	35.1. Gli amministratori scadono, per un terzo ogni esercizio, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili; nella prima riunione, il consiglio provvede, laddove necessario, alla nomina del presidente e/o di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.
35.2. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società, il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.	35.2. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
<b>Articolo 37. – Poteri del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>Articolo 37. – Poteri del Consiglio di Amministrazione</b>
37.1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne	37.1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne

<p>quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.</p>	<p>quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.</p>
<p>37.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;</li> <li>- la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 24;</li> <li>- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci Cooperatori;</li> <li>- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;</li> <li>- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;</li> <li>- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;</li> <li>- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;</li> <li>- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);</li> <li>- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche</li> </ul>	<p>37.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;</li> <li>- la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 24;</li> <li>- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci Cooperatori;</li> <li>- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;</li> <li>- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;</li> <li>- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;</li> <li>- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;</li> <li>- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la</li> </ul>

<p>di governo dei rischi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;</li> <li>- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;</li> <li>- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);</li> <li>- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;</li> <li>- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;</li> <li>- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;</li> <li>- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;</li> <li>- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;</li> <li>- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</li> <li>- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;</li> <li>- la promozione di azioni giudiziarie ed</li> </ul>	<p>decisione di astenersi dall'adottare tale misura);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;</li> <li>- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive composti di propri membri;</li> <li>- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;</li> <li>- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;</li> <li>- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);</li> <li>- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;</li> <li>- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;</li> <li>- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;</li> <li>- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;</li> <li>- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta</li> </ul>
--	---

<p>amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;</li> <li>- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;</li> <li>- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente.</li> </ul>	<p>all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</li> <li>- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;</li> <li>- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;</li> <li>- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;</li> <li>- l'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;</li> <li>- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001;</li> <li>- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente.</li> </ul>
<p>37.3. Il consiglio elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.</p>	<p>37.3. Il consiglio, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.</p>
<p>37.4. È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.</p>	<p>37.4. È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.</p>

<p>37.5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.</p>	<p>37.5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.</p>
<p>37.6. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.</p>	<p>37.6. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al codirettore, ove nominato, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai preposti alle succursali, alle sedi distaccate, ove presenti, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.</p>
<p>37.7. Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'articolo 34.4, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'articolo 34.4, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7. non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p>	<p>37.7. Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con il coniuge, la persona legata da convivenza civile o convivenza di fatto, il parente o affine entro il secondo grado degli amministratori ovvero con società nelle quali i soggetti indicati nel presente articolo 37.7 partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7. non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con le Società del Gruppo o con gli enti, anche di natura</p>

	societaria, della categoria.
37.8. Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	37.8. Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
37.9. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.	37.9. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione o con la cadenza definita dal consiglio stesso.
37.10. Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi.  Qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.	37.10. Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi.  Qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.
<b>Articolo 40. – Deliberazioni del consiglio di amministrazione</b>	<b>Articolo 40. – Deliberazioni del consiglio di amministrazione</b>
40.1. Il consiglio è presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 43.7. ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.	40.1. Il consiglio è presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 43.7. ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.
40.2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.  Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.	40.2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.  Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

<p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p>	<p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci.</p>
<p>40.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p>	<p>40.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p>
<p>40.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p>	<p>40.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p>
<p>40.5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo e, su invito del presidente, di eventuali organismi di categoria cui la Società aderisce ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.</p>	<p>40.5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo e, su invito del presidente, di eventuali organismi di categoria cui la Società aderisce ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.</p>
<p>40.6. Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.</p>	<p>40.6. Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.</p>
<p><b>Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione</b></p>	<p><b>Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione</b></p>
<p>41.1. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.</p>	<p>41.1. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.</p>

41.2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.	41.2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.
<b>TITOLO VIII</b> <b>COMITATO ESECUTIVO</b>	<b>TITOLO VIII</b> <b>COMITATO ESECUTIVO</b>
<b>Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</b>	<b>Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</b>
<p>44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.</p>	<p>44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.</p>
44.2. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.	44.2. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
44.3. Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41.	44.3. Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41.
<p>44.4. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.</p> <p>Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti</p>	<p>44.4. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.</p> <p>Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli</p>

<p>esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p>	<p>argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci.</p>
<p>44.5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.9., il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.</p>	<p>44.5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.9., il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COLLEGIO SINDACALE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COLLEGIO SINDACALE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 45. – Composizione del collegio sindacale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 45. – Composizione del collegio sindacale</b></p>
<p>45.1. L'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono.</p> <p>La composizione del collegio sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.</p>	<p>45.1. L'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono.</p> <p>La composizione del collegio sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.</p>

<p>45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter lett. c) del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:</p> <p>(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;</p> <p>(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;</p> <p>(iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.</p> <p>Nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>	<p>45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter lett. c) del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:</p> <p>(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;</p> <p>(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;</p> <p>(iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.</p> <p>Nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>
<p>45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 45.2 che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del</p>	<p>45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 45.2 che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più</p>

<p>collegio sindacale già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del collegio sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato.</p> <p>Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.</p> <p>Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>	<p>componenti del collegio sindacale già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del collegio sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato.</p> <p>Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.</p> <p>Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>
<p>45.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.1 che precede, per l'ipotesi in cui la Capogruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il presidente del collegio sindacale.</p>	<p>45.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.1 che precede, per l'ipotesi in cui la Capogruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il presidente del collegio sindacale.</p>
<p>45.5. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.</p>	<p>45.5. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.</p>
<p>45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3</p>	<p>45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per</p>

mandati consecutivi.	3 mandati consecutivi.
<p>45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.</p>	<p>45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.</p> <p>Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che siano esercitati dall'esponente quale componente del collegio sindacale della Società oppure di una Banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa. Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore a due esercizi.</p>
<p>45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <p>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a</p>	<p>45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <p>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p>

comune controllo;

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 26, del TUB;

e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;

f) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente;

e) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;

f) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

h) gli amministratori della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore della Società nel mandato precedente o di direttore della

	<p>Società nei tre anni precedenti.</p> <p>La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e), f) e h) che precedono, costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.</p>
<p>45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p>	<p>45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, alla persona legata in unione civile o convivenza di fatto, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con le Società del Gruppo o con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p>
<p>45.10. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.</p>	<p>45.10. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.</p>
<p>45.11. Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.</p>	<p>45.11. Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.</p>
<p>45.12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.11 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, la sostituzione del presidente del collegio sindacale spetta al Socio Finanziatore.</p>	<p>45.12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.11 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, la sostituzione del presidente del collegio sindacale spetta al Socio Finanziatore.</p>

<p align="center"><b>Articolo 46. – Compiti e poteri del collegio sindacale</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 46. – Compiti e poteri del collegio sindacale</b></p>
<p>46.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.</p>	<p>46.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.</p>
<p>46.2. Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del TUB, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.</p>	<p>46.2. Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del TUB, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.</p>
<p>46.3. Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p>	<p>46.3. Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p>
<p>46.4. Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.</p>	<p>46.4. Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.</p>

46.5. I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.	46.5 Il Collegio Sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.
46.6. Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione di eventuali organismi di categoria cui aderisce la Società.	46.6. I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli Intervenuti. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.
	46.7. Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione di eventuali organismi di categoria cui aderisce la Società.
	46.8 Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci.
<b>TITOLO XI</b>  <b>ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ</b>	<b>TITOLO XI</b>  <b>ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ</b>
<b>Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali</b>	<b>Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali</b>
48.1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il	48.1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato e con il voto

<p>voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 37.7 e nell'articolo 45.9.</p>	<p>favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 37.7 e nell'articolo 45.9.</p>
<p>48.2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.</p>	<p>48.2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO XII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO XII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 49. – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 49. – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri</b></p>
<p>49.1. Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società.</p>	<p>49.1. Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società.</p>
<p>49.2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Capogruppo e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 30.2.</p>	<p>49.2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 30.2.</p>
<p>49.3. I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.</p>	<p>49.3. I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.</p>
<p>49.4. Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi Soci Cooperatori, quelle relative</p>	<p>49.4. Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi Soci Cooperatori, quelle relative</p>

<p>all'esclusione dei Soci Cooperatori, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i Soci Cooperatori e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti, comunque, i rapporti sociali.</p>	<p>all'esclusione dei Soci Cooperatori, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i Soci Cooperatori e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti, comunque, i rapporti sociali.</p>
<p>49.5. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti Soci Cooperatori il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.</p>	<p>49.5. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti Soci Cooperatori il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e, in caso di accoglimento del ricorso, gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.</p>
<p>49.6. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.</p>	<p>49.6. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità di investire il collegio dei probiviri della medesima questione che forma oggetto di una precedente pronuncia del collegio dei probiviri medesimo.</p>
<p><b>TITOLO XIII DIRETTORE</b></p>	<p><b>TITOLO XIII DIRETTORE</b></p>
<p><b>Articolo 50. – Compiti e attribuzioni del direttore</b></p>	<p><b>Articolo 50. – Compiti e attribuzioni del direttore</b></p>
<p>50.1. Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.</p>	<p>50.1. Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o l'affine, entro il quarto grado degli amministratori</p>

	e dei sindaci ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.
50.2. Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado	50.2. Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; non possono essere assunti il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o l'affine entro il secondo grado del direttore medesimo o dei dipendenti della società.
50.3. Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.  Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.	50.3. Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.  Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.
50.4. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni. Il Direttore dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla Capogruppo che non necessitino una preventiva validazione da parte del consiglio di amministrazione.	50.4. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni. Il Direttore dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla Capogruppo che non necessitino una preventiva validazione da parte del consiglio di amministrazione.
50.5. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di	50.5. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal condirettore, se nominato, dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal

amministrazione.	dipendente designato dal consiglio di amministrazione.
<b>TITOLO XVII</b>	<b>TITOLO XVII</b>
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>
<b>Articolo 56. – Disposizioni transitorie</b>	<b>Articolo 56. – Disposizioni transitorie</b>
<p>Le norme transitorie previste dalle disposizioni che seguono prevarranno su ogni diversa previsione del presente Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale e si applicheranno come di seguito indicato.</p> <p>I soci si suddividono tra coloro che al momento della fusione sono soci della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa, quelli che sono soci della Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo - Società cooperativa e quelli che sono soci della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa.</p> <p>I soci che entreranno a far parte della compagine sociale successivamente e fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2023 saranno considerati riferibili alla Banca di Credito Cooperativo partecipante alla fusione se per requisiti (residenza ovvero comune in cui operano con carattere di continuità) appartengano ai comuni di competenza, per l'individuazione dei quali si è tenuto conto prioritariamente della presenza di una succursale, in presenza di più succursali, del maggior numero di soci, della competenza territoriale e in caso di competenza concorrente, della presenza del maggior numero di soci, come di seguito indicato:</p> <p>- per la Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale – Società cooperativa: Basiliano, Buia, Campoformido, Cassacco, Colloredo di Montalbano,</p>	<p>56.1. Il termine "dodici" di cui all'articolo 34.4., lett. f), si applica a partire dal mandato successivo a quello in corso alla data del 15/05/2025 e fino ad allora si considera sostituito dal termine "sei".</p>

Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moruzzo, Nimis, Pagnacco, Pinzano al Tgl., Povoletto, Ragogna, Reana Del Rojale, Remanzacco, Rive D'arcano, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Vito Fagagna, Sedegliano, Spilimbergo, Treppo Grande, Udine;

- per la Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo - Società cooperativa: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cimolais, Claut, Comeglians, Domegge di Cad., Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona, Lauco, Ligosullo, Lorenzago di Cadore, Moggio Udinese, Osoppo, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarcento, Tavagnacco, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Trasaghis, Treppo Carnico, Tricesimo, Venzona, Verzegnis, Vigo di Cadore, Villa Santina, Zuglio;

- per la Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa:

Bertiolo, Bicinicco, Buttrio, Camino al Tagliamento, Carlino, Castions di Strada, Codroipo, Gonars, Latisana, Lestizza, Manzano, Marano Lagunare, Mortegliano, Muzzana, Palazzolo dello Stella, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio, San Vito al Tagliamento, Santa Maria La Longa, Talmassons, Torviscosa, Trivignano Udinese, Valvasone Arzene, Varmo.

Il consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, resterà in carica tre esercizi in deroga alla scadenza parziale di cui all'articolo 35.1 dello statuto.

Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, il consiglio di amministrazione è composto da 12 (dodici) amministratori eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 4 (quattro) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa, 4 (quattro) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo, 4 (quattro) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa come indicati al secondo e terzo comma.

Successivamente e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il consiglio di amministrazione sarà composto da 9 (nove) amministratori, eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa, 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo, 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa.

Come previsto all'articolo 35.1 gli amministratori andranno a scadere per un terzo ogni anno, in ragione di una unità per quota.

Delle previsioni di cui sopra si dovrà tener conto in occasione della nomina indipendentemente dal numero di preferenze raccolte, nonché in tutti i casi in cui, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto,

si debba procedere alla sostituzione di un amministratore.

Il previsto meccanismo di selezione su base territoriale degli organi sociali avverrà comunque nel rispetto dei principi ispiratori della vigente disciplina di Vigilanza sulla governance societaria.

Qualsiasi modifica a quanto previsto dal presente articolo dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria con una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti in assemblea.

\* \* \*

## DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria dei Soci di PrimaCassa

### **Delibera**

- (i) la modifica degli articoli 1, 2, 3, 8, 13, 15, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50 e 56, adottando il testo degli stessi riportato nella colonna intitolata "Testo Statuto-proposta di modifica" della tabella sinottica sopra riportata;
- (ii) conseguentemente, l'adozione dello statuto sociale della Società nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2025, come dettagliatamente illustrato nella suesposta relazione."

Martignacco, 31 marzo 2025

PrimaCassa  
Credito Cooperativo FVG s.c.  
Il Presidente

